

Inabilitazione

Definizione

Istituto attraverso il quale si dichiara l'**incapacità di una persona a comprendere**

Definizione

Istituto attraverso il quale si dichiara l'**incapacità di una persona a comprendere il valore ed il significato solo degli atti giuridici eccedenti l'ordinaria amministrazione** (ossia quegli atti che sono ulteriori rispetto, per es. alla semplice riscossione della pensione d'invalidità o di canoni di locazione per un proprio appartamento o che incidono in maniera determinante sul patrimonio, come per es. l'acquisto di un immobile). Alla dichiarazione di inabilitazione segue la nomina di una persona, c.d. **curatore**, che assiste la persona inabilitata nella riscossione dei capitali (e non di semplici ratei mensili), nelle azioni giudiziarie e presta un previo consenso per tutti gli atti di straordinaria amministrazione che dovrebbero essere autorizzati dal Giudice Tutelare.

Destinatari

-Maggiore di età che si trova in una abituale condizione di infermità di mente non così grave da dar luogo all'interdizione;

-Colui che per prodigalità o per uso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti espone sé o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici.

-La persona sordomuta o non vedente dalla nascita o dalla prima infanzia che, non avendo ricevuto un'educazione sufficiente e risulti del tutto incapace di provvedere a se stessa.

Raffronti con altri istituti

Si differenzia dall'interdizione perché prevede un novero di destinatari più ampio (non solo persone con infermità di mente), per i quali comunque viene mantenuta la capacità di compiere almeno gli atti di ordinaria amministrazione (per es. acquistare vestiti, riscuotere pigioni o interessi di somme date in prestito). Si differenzia dall'amministrazione di sostegno, perché quest'ultima può essere istituita anche per una condizione d'impossibilità a provvedere ai propri interessi personali/patrimoniali temporanea ovvero determinata da una sola disabilità fisica che non infici la consapevolezza dell'atto da porre in essere, ma la sua concreta realizzazione (per es. malato di sla perennemente allettato).

Anffas ritiene che, ancor di più che per quanto detto a proposito dell'interdizione, la misura dell'inabilitazione debba essere abrogata dal nostro ordinamento giuridico, potendosi le varie ipotesi applicative della stessa ricondurre già nella misura dell'amministrazione di sostegno, specie se questa sia attentamente calibrata per ciascun singolo caso. Pertanto, Anffas sostiene il progetto di legge C. 510, volto all'eliminazione dal nostro ordinamento anche di tale figura giuridica, a fronte di un rafforzamento della misura dell'amministrazione di sostegno.

Regime della curatela

La persona inabilitata può compiere autonomamente gli atti di natura personale (quali per es. il matrimonio, il riconoscimento di figli naturali ed il testamento) e di ordinaria amministrazione, mentre per tutti gli atti patrimoniali straordinari deve ricorrere all'assistenza del curatore (c.d. curatela). Il curatore, nominato dal Giudice Tutelare (a seguito della sentenza di inabilitazione del Tribunale), assiste la persona inabilitata nella riscossione dei capitali e nei giudizi attivati da quest'ultima oppure in quelli in cui è lo stesso è chiamata in causa. Invece, per tutti gli altri atti di straordinaria amministrazione (per es. vendita di bene immobiliare), occorre, oltre al consenso del curatore, anche la specifica autorizzazione del Tribunale (previo parere del Giudice Tutelare) o del solo Giudice Tutelare.

Atti da autorizzare da parte del Tribunale:

- 1) la vendita di beni, eccettuati i frutti ed i beni mobili soggetti a facile deterioramento;
- 2) la costituzione di pegni o ipoteche;
- 3) le procedure di divisione o di promozione dei relativi giudizi;
- 4) la stipula di compromessi e transazioni o l'accettazione di concordati.

N.B. Per tali atti è sufficiente l'autorizzazione del Giudice Tutelare solo se il curatore è uno dei genitori della persona inabilitata.

Atti da autorizzare da parte del solo Giudice Tutelare:

- 1) l'acquisto di beni, ad eccezione dei beni mobili necessari per l'uso dell'interdetto, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- 2) la riscossione di capitali, il consenso alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, l'assunzione di obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento dell'interdetto e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
- 3) l'accettazione o la rinuncia di eredità, l'accettazione di donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
- 4) i contratti di locazione di immobili oltre i nove anni;
- 5) l'instaurazione di procedimenti giudiziari, salvo che si tratti delle azioni di denuncia di nuova opera o di danno temuto, delle azioni possessorie o di sfratto e di quelle utili a riscuotere i frutti (per es. canoni di locazione) o per ottenere provvedimenti conservativi.

Nel caso in cui il curatore rifiuti il suo consenso nell'assistenza al compimento di certi atti giuridici, la persona inabilitata può ricorrere al Giudice Tutelare, affinché accerti se tale rifiuto sia ingiustificato e sia, quindi, necessario nominare un curatore speciale al suo posto. Il curatore, a differenza del tutore, non è obbligato alla tenuta della contabilità dei beni.

Come per il tutore, anche il curatore non è tenuto a continuare il suo ufficio oltre dieci anni, tranne nel caso in cui sia il coniuge, un ascendente o un discendente della persona inabilitata.

Riferimenti normativi

Articoli 415-432 del codice civile (per l'inabilitazione in genere)

Articoli 390- 397 del codice civile (per il regime dell'inabilitazione, stante il rinvio dell'art. 424 del cod. civ. alla disciplina della curatela dei minori emancipati)